



ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA REGIONE PIEMONTE
E
REGIONE LOMBARDIA
PER IL RISANAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA
ATTRAVERSO L'ESTENSIONE DEL PROGETTO INTEGRATO "MOVE-IN
(MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti)" AL TERRITORIO PIEMONTESE

(in attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano sottoscritto dalle regioni del bacino padano e dal Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare a Bologna il 9 giugno 2017)

TRA

la Regione Lombardia – nella persona del, nato a e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede di Regione Lombardia - piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano;

E

la Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio, con sede in Torino, via Principe Amedeo 17 (codice fiscale 80087670016 e Partita Iva 02843860012) rappresentata da _____, nato/a a _____ in qualità di dirigente *pro tempore* domiciliata ai fini del presente atto presso la suddetta sede,

denominate di seguito "le Parti"

visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

considerato che la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, e il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”* prevedono che, se in una o più aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le Regioni e Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;

considerato che l'Accordo di Programma di bacino padano, predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia -Romagna, sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017, è diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure e politiche aggiuntive nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria;

considerato che la legge regionale della Lombardia 11/12/06, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» e s.m.i. prevede all'art. 13 le misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli e all'adozione di impianti di rilevazione telematica e di dispositivi telematici mobili sui veicoli, installati su base volontaria, che monitorano gli stili di guida e i chilometri percorsi dai veicoli, consentendo di condizionare le percorrenze dei veicoli stessi al loro effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali e all'art.3 che la Regione, considerata la dimensione interregionale dell'inquinamento dell'aria, possa promuovere con le altre regioni del bacino padano accordi e intese per la programmazione di misure di intervento alla scala del bacino del Po e per la diffusione di dispositivi, sistemi e tecnologie per la riduzione delle emissioni da sorgenti mobili e stazionarie;

considerato che con d.G.R. n. 1318 del 25/02/2019 la Regione Lombardia ha avviato il progetto sperimentale Move-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) stabilendo modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze, dell'uso effettivo del veicolo e delle modalità di guida, tramite l'installazione sul veicolo di una scatola nera (black-box) fornita da operatori privati (c.d. *“Telematic Service Provider”*, TSP) e che con successiva d.G.R. n. 2055 del 31-07-2019 ha approvato l'avvio del servizio disponendo anche ulteriori limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti;

considerato che la Legge regionale del Piemonte 43/2000 *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico”*, prevede nell'ambito del Piano regionale di qualità dell'aria, la predisposizione e attuazione di Piani Stralcio finalizzati alla riduzione e controllo delle emissioni in atmosfera per ambiti di intervento tra cui la mobilità e i trasporti;

visto che il 25 marzo 2019 il Consiglio regionale del Piemonte, con la Delibera n. 364-6854 ha approvato il Piano regionale di qualità dell'aria;

richiamate le misure che dovranno essere attuate ai fini del raggiungimento degli obiettivi del suddetto Piano, con particolare riferimento a quelle riferite agli interventi nell'ambito trasporti;

considerato inoltre che con la Giunta regionale del Piemonte con DGR n. 5 - 1744 del 28/07/2020 ha disposto:

- di aderire, adeguandolo alla realtà piemontese, al progetto MOVE IN (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti), per la misurazione e trasmissione delle percorrenze dei veicoli privati, approvato dalla Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta n. XI/1318 del 25/02/2019, dando atto della necessità di sua implementazione;

- di demandare, a tal fine, alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore Emissioni e Rischi Ambientali, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del progetto MOVE IN, ivi compreso il presente accordo;

considerato inoltre che presso il Consiglio regionale del Piemonte è in discussione il disegno di legge regionale n. 112 che prevede che il Piano regionale di qualità dell'aria possa essere attuato anche attraverso l'adozione di strumenti comuni alle Regioni del Bacino Padano e che a tal fine, in prima applicazione, la Regione Piemonte possa avvalersi di sistemi già operanti presso altre Amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati;

Considerato il parere positivo espresso dal Garante sulla sopracitata proposta di emendamento (n. prot. 00098885 del 21/10/2020);

considerato che con la d.g.r. n. 8-199 del 9/08/2019 avente ad oggetto *"D.G.R. n. 22 - 5139 del 5 giugno 2017. Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano. Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale tipo per le misure strutturali e temporanee, di cui alla D.G.R. 28 settembre 2018, n. 57-7628 e del relativo elenco dei Comuni chiamati ad attuare le limitazioni per la stagione 2019/2020."* la Regione Piemonte ha approvato le misure di limitazione del traffico;

ritenuto che una stima delle emissioni derivanti dall'utilizzo dei veicoli su strada possa essere valutata attraverso il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli stessi e che tale monitoraggio possa essere effettuato attraverso l'installazione a bordo di dispositivi telematici già presenti sul mercato e utilizzati per finalità specifiche;

considerato che Regione Lombardia, con l'avvio del progetto MOVE-IN (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti), ha inteso promuovere una modalità innovativa per il controllo delle emissioni degli autoveicoli inquinanti attraverso il monitoraggio delle percorrenze, dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato,

considerato che Regione Lombardia ha costruito una specifica piattaforma regionale per la gestione dei dati connessi al servizio Move-In tramite l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA spa) di Regione Lombardia;

rilevato che

- nell'ambito del progetto Move-In, viene individuato, in funzione della classe emissiva dei veicoli, il numero di chilometri utilizzabili sulle porzioni di territorio regionale oggetto di limitazioni e viene attribuito, per ciascuna classe di veicolo, la corrispondente soglia di chilometri percorribili annualmente. L'infrastruttura tecnologica realizzata offre eque condizioni di mobilità ai cittadini, applicando limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti graduandole in base all'uso effettivo del veicolo ed al suo contributo all'inquinamento atmosferico, sulla base degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati nel piano regionale di qualità dell'aria;
- il progetto offre la possibilità a tutti i proprietari di veicoli, nelle aree oggetto di limitazioni, di installare su base volontaria sui propri veicoli una scatola nera (black-box), che consente di rilevare le informazioni necessarie attraverso il collegamento satellitare ad un'infrastruttura tecnologica dedicata e abilitata a gestire le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti;
- il progetto MOVE-IN consente inoltre di tracciare i dati e le informazioni utili non più a stimare ma a misurare con estrema precisione le reali emissioni dei veicoli in funzione della

loro classificazione ambientale, rappresentando quindi un traguardo importante soprattutto per migliorare le conoscenze rispetto all'intero parco circolante regionale e consentire un monitoraggio costante dell'applicazione della misura.

Preso atto che con il disegno di legge regionale si intende modificare l'art. 6 della legge regionale del Piemonte 43/2000 stabilendo che allo scopo di sperimentare modalità più efficaci di riduzione delle emissioni degli inquinanti connessi alla circolazione di persone e merci, è istituito un sistema informativo atto a rilevare e monitorare le percorrenze chilometriche dei relativi mezzi di trasporto, correlandole alle rispettive emissioni, consentendo di individuare modalità di utilizzo degli stessi conformi alle previsioni definite nel Piano regionale di qualità dell'aria e relativi Piani stralcio.

A tal fine, con DGR n. 5 - 1744 del 28/07/2020, la Giunta regionale ha manifestato l'intenzione di utilizzare la stessa infrastruttura tecnologica e lo stesso servizio già messo a punto da Regione Lombardia nell'ambito del progetto MOVE-IN e pertanto di avviare nella stagione 2020-2021 il servizio in forma sperimentale garantendone il monitoraggio dei risultati.

Dato atto che l'estensione del progetto MOVE-IN prevede:

- la stipula di un Accordo tra Regione Lombardia e Regione Piemonte per la definizione dei reciproci impegni;
- l'individuazione dei requisiti richiesti per i fornitori dei servizi telematici e dei dispositivi da installare;
- la pubblicazione di un avviso pubblico per l'avvio del progetto sperimentale mediante il quale tutti i fornitori dei servizi telematici (*Telematic Service Provider*), in possesso dei requisiti specifici, potranno presentare a Regione Piemonte domanda di accreditamento per la fornitura dei servizi di rilevamento e trasmissione dei dati sulle percorrenze dei veicoli soggetti alle limitazioni sui propri territori piemontesi;
- un percorso per accreditamento dei fornitori idonei ad assicurare la fornitura dei servizi di cui sopra in Regione Piemonte, alle condizioni specifiche previste dal progetto MOVE-IN;
- l'impegno della società accreditata a proporre il servizio di controllo telematico ad un prezzo finale per il cittadino che non potrà superare i seguenti limiti massimi (IVA inclusa), pena decadenza dell'accreditamento:
 - primo anno di installazione: 50 € (di cui 30 € costo di installazione e 20 € fornitura servizio); nel caso in cui un cittadino disponga già di un dispositivo installato a bordo del proprio veicolo, il prezzo massimo consentito del servizio sarà di 20 €;
 - anni successivi: 20 € (fornitura servizio).

Constatato che con il disegno di legge si intende modificare la legge regionale del Piemonte n. 43/2000 al fine di assolvere ai disposti di cui al citato articolo 2 ter del D.Lgs. 196/2003.

Richiamato l'art. 50, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD) secondo cui *“qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive”*.

Considerato che la Regione Lombardia per salvaguardare la sicurezza dei propri sistemi informativi, anche in considerazione della banca dati accessibile attraverso l'accordo, deve valutare l'introduzione di ulteriori strumenti per gestire i profili di autorizzazione, verificare accessi anomali, tracciare le operazioni di accesso, ovvero individuare tassative modalità di accesso.

Dato atto che Regione Lombardia effettua il monitoraggio sulle operazioni di accesso sull'applicazione Move-In, garantendone il costante aggiornamento e la sicurezza dei dati.

Considerato inoltre che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA spa), è la società a totale capitale pubblico di Regione Lombardia che, nell'ambito dell'istituto dell'*in house providing*, provvede allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Regionale (SIR) secondo quanto previsto dalla Convenzione tra Regione Lombardia e Aria S.p.A approvata con DGR n. 2690 del 23/12/2019 e, anche ai fini del presente accordo, è il gestore del sistema informativo MOVE-IN per Regione Lombardia.

Stabilito che Regione Lombardia e Regione Piemonte si impegnano a mettere in atto, ciascuno per la propria area di competenza, le misure necessarie per garantire la tutela dei dati personali e la sicurezza dei sistemi.

Considerato che le Parti

sono consapevoli che il miglioramento della qualità dell'aria rientra tra gli obiettivi prioritari delle politiche regionali;

convengono sulla necessità di incrementare ancor di più le azioni comuni volte a minimizzare le emissioni in atmosfera da traffico pur supportando la competitività delle imprese e dei territori regionali, intesa come strumento indispensabile allo sviluppo economico e al raggiungimento, di conseguenza, di un maggior benessere sociale;

condividono di programmare i propri interventi sia auspicando una forte concertazione istituzionale realizzando azioni il più possibile sinergiche e complementari rispetto a quanto viene già realizzato da altri attori pubblici e privati del territorio;

prendono atto che i provvedimenti di limitazione del traffico di cui ai punti precedenti impattano soprattutto nelle dimensioni imprenditoriali più piccole e sui cittadini, che non possiedono un parco veicoli commerciali ampio;

prendono atto che l'adozione di soluzioni tecnologiche sia necessario in un'ottica di semplificazione delle regole e politiche di qualità dell'aria più eque per quanto riguarda la limitazione delle emissioni da traffico;

Tutto ciò premesso,

Regione Piemonte e Regione Lombardia come in epigrafe rappresentate (denominate "le Parti")

Convengono quanto segue:

Art. 1 - Finalità

Le Parti, richiamate le premesse, sanciscono la propria collaborazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, per l'applicazione congiunta del progetto MOVE-IN (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) in attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano sottoscritto dalle regioni del bacino padano e dal Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare il 9 giugno 2017.

Art. 2 - Oggetto

Il presente accordo, in conformità al Regolamento UE, al Codice, al provvedimento del Garante privacy n. 393 del 2 luglio 2015 (doc. web 4129029) e agli standard di sicurezza informatica, ha come oggetto la condivisione di un sistema integrato per la gestione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, mediante il monitoraggio delle percorrenze e dello stile di guida, attraverso la messa a disposizione della piattaforma telematica di Regione Lombardia che gestisce il servizio Move-In, con la finalità di conseguire interessi comuni per il miglioramento della qualità dell'aria all'interno del bacino padano. Oltre alla piattaforma per l'adesione e la gestione del sistema, costituiscono oggetto di tale accordo anche l'implementazione dei sistemi di raccolta dei dati di percorrenza; l'implementazione della web application e della mobile app per consentire all'utente registrato ai servizi Move-In di verificare la possibilità di circolazione del proprio veicolo, monitorando i chilometri percorsi rispetto alla soglia chilometrica disponibile; la trasmissione dei dati necessari a gestire il funzionamento dell'applicazione; il call center di 1° e 2° livello ed i canali social per gestire le richieste dei cittadini; l'utilizzo del sistema di back-office sviluppato per il call center di 1° e 2° livello, l'utilizzo della dashboard per l'estrazione dei dati finalizzati al monitoraggio (o l'invio di estrazione di report giornalieri), i servizi ad hoc di notifica ai cittadini piemontesi. Le modalità di attivazione e fruizione dei servizi di accesso, le misure di sicurezza tecniche e organizzative, che tengono conto delle norme in materia di trattamento dei dati personali, sono dettagliatamente descritte in specifici documenti disponibili presso gli uffici, tra i quali i documenti descrittivi delle specifiche del sistema e dei servizi di rilevazione della qualità della prestazione erogata e l'atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati.

In particolare, l'adesione di Regione Piemonte alla piattaforma MOVE-IN trova la sua base giuridica nella previsione di cui al disegno di legge approvato dalla Giunta in data 4 settembre 2020, nonché nell'effettuazione e nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 2 ter del Codice) finalizzato alla riduzione delle emissioni di atmosfera da traffico semplificando le regole di attuazione dei blocchi del traffico e contemporaneamente salvaguardando, per quanto possibile, la competitività imprenditoriale e territoriale.

Art. 3 - Impegni delle parti

Ai fini dell'attuazione del servizio Move-In, Regione Piemonte si impegna a:

- garantire una compartecipazione ai costi per l'adattamento della piattaforma, l'avvio e l'attuazione del progetto Move-In applicato al territorio piemontese;
- gestire la procedura di accreditamento dei TSP per la fornitura del servizio sul territorio piemontese e, qualora non già accreditati da Regione Lombardia, anche sul territorio lombardo, a seguito della quale poter sottoscrivere le conseguenti convenzioni per la fornitura del servizio nell'ambito del territorio piemontese;

- condividere in via preliminare ogni necessità di nuove funzionalità della piattaforma Move-In per quanto attinente al territorio piemontese;
- fornire i dati e le informazioni necessarie alla personalizzazione del sistema MOVE-IN per il territorio piemontese;
- fornire il supporto tecnico e amministrativo necessario;
- in quanto Titolare del trattamento dei dati personali, nominare ARIA spa, società in house di Regione Lombardia, in qualità di responsabile esterno ex articolo 28 del GDPR e mettere in atto le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nel Trattamento dei Dati Personali già in uso presso l'applicativo "Move-In", e previste nel Registro dei trattamenti della Regione Piemonte;
- predisporre sistemi di rilevazione della qualità del servizio erogato percepita dagli utenti;
- in caso di estensione della piattaforma Move-In ad altri territori regionali, sottoscrivere le convenzioni con nuovi soggetti accreditati da tali regioni alla fornitura dei servizi telematici anche per il territorio piemontese, al fine di creare la massima omogeneità del servizio garantendone altresì l'efficacia.

Regione Lombardia si impegna a:

- aggiornare il sistema Move-In al fine di garantirne la funzionalità del servizio esteso al territorio piemontese;
- condividere in via preliminare ogni sviluppo di nuove funzionalità della piattaforma Move-In;
- condividere tutti i documenti utili all'avvio, alla gestione e al funzionamento della piattaforma Move-In estesa al territorio piemontese;
- assicurare il supporto tecnico alla fase di test tecnologici per la procedura di accreditamento dei TSP anche mediante la partecipazione diretta nella Commissione per la procedura di accreditamento dei nuovi soggetti abilitati alla fornitura dei servizi telematici, a seguito della quale poter sottoscrivere le conseguenti convenzioni per la fornitura del servizio nell'ambito del territorio lombardo;
- garantire la funzionalità del sistema per tutta la durata della presente collaborazione istituzionale, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- garantire il supporto di primo e secondo livello agli utenti piemontesi che si avvalgono del servizio MoVe-In;
- garantire la valutazione della qualità della prestazione per la gestione del sistema, sulla base degli indicatori individuati per mezzo dell'incarico di gestione della piattaforma.

In particolare, le attività inerenti al sistema messi a disposizione da Regione Lombardia sono:

<i>Assistenza dei servizi applicativi</i>	
Descrizione	<p>L'insieme delle attività volte a garantire la fruibilità da parte degli utenti finali dei servizi. Viene quindi garantito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il supporto nell'utilizzo dei servizi applicativi; • la risoluzione delle segnalazioni in merito a problematiche del sistema applicativo nel rispetto dei livelli di servizio contrattuali;

	<ul style="list-style-type: none"> • la predisposizione e realizzazione di tutti gli interventi di supporto nelle fasi di avviamento dei nuovi servizi (manualistica, interventi formativi ed affiancamento); • la gestione di segnalazioni e di comunicazioni in caso di anomalie/incidenti nel funzionamento degli applicativi. <p>Le attività di assistenza dei servizi applicativi descritte sono erogate attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assistenza informativa tramite Call Center; • assistenza di II livello (o Funzionale) che è di tipo specialistico e viene erogata da lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00 (festivi esclusi), per i seguenti utenti: Enti pubblici, Comuni e Regione. Il servizio di assistenza funzionale ha la responsabilità di affrontare e risolvere i problemi segnalati dagli utenti. Le richieste trattate attraverso sistemi di Trouble Ticketing, sono prese in carico dai gruppi specializzati che hanno competenze specifiche di tipo funzionale, applicativo e tecnico. <p>Le modalità e canali di accesso al servizio avvengono tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero verde: 800.318.318 • mail: info.movein@ariaspa.it • mail: assistenza.movein@ariaspa.it
--	---

Gestione dei servizi applicativi

<i>Gestione dei servizi applicativi</i>	
Descrizione	<p>L'insieme delle attività volte a garantire la corretta messa in produzione ed erogazione del servizio mediante un monitoraggio continuo dei sistemi applicativi e dei processi correlati.</p> <p>All'interno delle attività erogate rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il monitoraggio dell'erogazione dei servizi che comprende la predisposizione del monitoraggio funzionale, il controllo quotidiano del corretto funzionamento dei servizi e la verifica dei relativi livelli di servizio; • la gestione dei rilasci applicativi/change architetturali: in occasione dei passaggi in produzione di nuovi servizi, evoluzioni funzionali o patch, vengono svolte tutte le attività dalla presa in carico del rilascio (es. pianificazione, test di accettazione, analisi degli impatti, ecc.) fino al coordinamento operativo nelle fasi di messa in esercizio; • la gestione ordinaria dei servizi che comprende le attività che devono essere eseguite nel rispetto di tempi o calendari predefiniti, le attività di schedulazione, automazione e ottimizzazione di procedure informatiche necessarie per la gestione dei flussi applicativi legati al servizio e il controllo del loro corretto funzionamento in fase di esecuzione; • la gestione di incident/problem: a seguito di anomalie che impattano la fruizione del servizio, vengono garantite tutte le attività di coordinamento del processo di risoluzione dell'incidente.

Integrazione tecnica

<i>Integrazione tecnica</i>	
Descrizione	A seguito dell'adozione dell'infrastruttura API manager per l'autenticazione dei soggetti che utilizzano la cooperazione applicativa per la trasmissione e

	<p>scambio delle informazioni, si è resa necessaria la predisposizione di una infrastruttura di integrazione tecnica per garantire la corretta configurazione del sistema di autenticazione (API Manager); inoltre, prima del passaggio in produzione, saranno effettuati dei test funzionali per garantire la non regressione sui moduli in rilascio e test di integrazione su componenti trasversali.</p> <p>Per ottimizzare i servizi e testare le App mobile, questa infrastruttura è utile per l'esecuzione di test sui diversi dispositivi (IOS e Android/ Smartphone e Tablet) ad ogni nuova release pubblicata sugli Store.</p>
--	---

<i>Manutenzione ordinaria</i>	
Descrizione	<p>L'insieme delle attività necessarie a conservare l'aderenza tra i requisiti funzionali, prestazionali e qualitativi dei servizi.</p> <p>Sono previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi di manutenzione adeguativa o adattativa, volti ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi all'evoluzione dei sistemi, nei casi in cui i cambiamenti non impattino in modo rilevante su funzionalità, architettura applicativa e basi dati; • interventi di manutenzione correttiva volti a rimuovere le cause e gli effetti degli eventuali malfunzionamenti del software, dove per malfunzionamenti si intende un impedimento all'esecuzione del software o il riscontro di differenze fra l'effettivo funzionamento e quello atteso; • interventi di manutenzione di limitato impegno, che comprendono l'insieme di interventi che presentano caratteristiche tali da non richiedere una gestione attraverso un progetto di sviluppo.

Art. 4 - Modalità e Servizi di accesso ai dati

L'accesso ai dati avviene mediante una o più delle seguenti modalità:

- via web, in modalità web application
- trasferimento di file in modalità FTP sicuro
- posta elettronica certificata per trasferimenti occasionali di dati.

Maggiori dettagli sono contenuti nel documento descrittivo delle specifiche del sistema di cui all'art. 2 del presente Accordo.

Le parti si impegnano a incaricare il minor numero possibile di personale che abbia accesso ai dati. L'elenco delle persone autorizzate può variare a seguito di controlli effettuati dalla Regione Lombardia o dalla Regione Piemonte.

La distribuzione delle credenziali di autenticazione viene effettuata in sicurezza secondo specifiche procedure attuate anche nei casi di utilizzo di forme di autenticazione forte, come quelle che prevedono l'uso di *one time password* o di certificati di autenticazione, dei dispositivi necessari per abilitarla.

A fronte di eventuali anomalie riscontrate, la Regione Piemonte e la Regione Lombardia favoriranno anche verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi, impegnandosi a fornire tutti i

chiarimenti e la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli di cui trattasi.

La Regione Lombardia e la Regione Piemonte si riservano di provvedere a disabilitare le utenze in caso di anomalie o di inutilizzo per un periodo superiore a sei mesi o di perdita della qualità di persona autorizzata.

Il dettaglio delle misure di sicurezza organizzative, tecniche, procedurali e logistiche è riportato nel documento descrittivo delle specifiche del sistema di cui all'art. 2 del presente Accordo e riepilogate nel Registro dei Trattamenti delle parti.

Art. 5 - Compartecipazione ai costi

Regione Piemonte e Regione Lombardia danno atto che gli oneri conseguenti alla presente collaborazione costituiscono un mero rimborso delle attività necessarie a garantire l'efficace funzionamento della piattaforma su un territorio multiregionale, così fornendo un servizio univoco ai cittadini con minimizzazione della gestione delle informazioni.

Ferme restando le spese sopportate da Regione Lombardia per l'implementazione della piattaforma MOVE-IN e relative alla sua trasformazione per una fruizione multiregionale e alla personalizzazione al territorio piemontese, restano a carico della stessa i costi di manutenzione evolutiva, degli sviluppi software della piattaforma informativa (web application) e dell'APP mobile, nonché quota parte delle attività descritte all'art. 3.

Regione Piemonte riconosce a Regione Lombardia il rimborso di quota parte delle spese sostenute per le attività descritte all'articolo 3, fino ad un importo massimo di euro 150.000,00, tramite le risorse regionali iscritte sul bilancio di previsione finanziario 2020-2022 nell'ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) capitolo 145974 "Trasferimento alla Regione Lombardia progetto MOVE-IN".

I rimborsi sono così ripartiti:

- fino a euro 100.000,00 a valere sull'esercizio 2021;
- fino a euro 50.000,00 a valere sull'esercizio 2022.

Le risorse della Regione Piemonte saranno trasferite a Regione Lombardia a seguito della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 6 -Trattamento dei dati personali inerenti ai soggetti sottoscrittori

Ai sensi del Regolamento UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)" i dati personali forniti per la sottoscrizione del presente accordo sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità di trattamento connesse al presente accordo.

Le Parti dichiarano di aver preso visione delle informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'accordo

stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è riportata in calce al presente accordo.

Con la sottoscrizione dell'accordo i rappresentanti delle Parti acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali e si impegnano ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dello svolgimento della collaborazione istituzionale, per le finalità descritte nell'informativa sopra richiamata.

Le Parti si impegnano ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

Art. 7 - Obblighi condotta

Le Parti si impegnano a far rispettare gli obblighi di condotta delineati dai rispettivi Codici di comportamento dei dipendenti delle Giunte regionali (pubblicati rispettivamente sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali; sul sito web di Regione Lombardia, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con l'attività di attuazione del progetto MOVE-IN.

Art. 8 - Controversie sull'interpretazione dell'accordo

Ogni controversia concernente l'interpretazione della presente collaborazione è definita amichevolmente tra le Parti.

Art. 9 - Informazioni al pubblico

Le Parti attueranno una piena informazione al pubblico sull'iniziativa regionale. In tutte le comunicazioni, ivi comprese le pagine del proprio sito web, dovranno comparire la denominazione e il logo della Regione Piemonte e della Regione Lombardia.

I siti internet di Regione Piemonte e Regione Lombardia dovranno contenere tutte le informazioni sul progetto MOVE-IN, la sezione FAQ aggiornata, i riferimenti informatici e personali per avere informazioni e per esercitare il diritto di accesso.

Art. 10 - Accesso

Le parti concordano che in caso di istanze di accesso si atterranno alle seguenti disposizioni:

a) accesso civico (articolo 5, comma 1 d.lgs. 33/2013): i Responsabili della Trasparenza di Regione Piemonte e di Regione Lombardia verificano autonomamente e ciascuno per la propria competenza l'avvenuta pubblicazione sui siti istituzionali dell'Ente ai sensi del d.lgs. 33/2013;

b) accesso civico generalizzato (articolo 5, comma 2 d.lgs. 33/2013): per tutte la attività previste dall'articolo 3 i delegati al Trattamento dei dati costituiscono i responsabili del procedimento di accesso autonomamente e ciascuno per la propria competenza;

c) accesso documentale (art. 22 e segg. L. 241/1990): nell'ipotesi di istanza di accesso ricevuta da una delle Parti su documentazione relativa alla propria attività la stessa procede ad evadere la richiesta dando contestuale comunicazione dell'avvenuta richiesta e relativo esito all'altra parte. Per converso, qualora l'istanza verta su documentazione trasversale fra le Parti, la Parte cui perviene l'istanza provvederà ad evadere la richiesta richiedendo gli atti non di sua diretta competenza, che le dovranno essere forniti entro 7 giorni di calendario, indicando l'eventuale presenza di controinteressati.

Art. 11 - Durata

L'accordo ha effetto a partire dalla data di stipulazione e ha conclusione in data 31 dicembre 2022. L'accordo potrà essere rinnovato, previo consenso delle Parti, da esprimersi per iscritto prima della naturale scadenza dello stesso.

Art. 12 - Condizione risolutiva

L'attuazione e gli effetti del presente Accordo sono soggetti alla clausola risolutiva inerente la mancata approvazione entro l'avvio effettivo del progetto e comunque entro il 31 marzo 2021 della legge regionale diretta a costituire la base giuridica ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento UE per il trattamento dei dati connessi al progetto MOVE IN da parte di Regione Piemonte oppure la non sussistenza di idonea base giuridica alternativa ai sensi del predetto articolo.

In caso di risoluzione si provvederà a corrispondere il ristoro delle spese effettivamente patite fino ad un massimo di euro 100.000,00.

Regione Piemonte si impegna a comunicare tempestivamente a Regione Lombardia la notizia dell'approvazione della legge regionale non appena licenziata dal Consiglio regionale.

Art. 13 - Modifiche

Eventuali modifiche dei contenuti dell'Accordo dovranno essere concordate tra le Parti e ratificate.

Art. 14 - Composizione dell'accordo e valore delle premesse

L'accordo approvato con deliberazione _____ della Regione Lombardia e determinazione _____ della Regione Piemonte si compone di 15 (quindici) articoli.

Le Parti convengono che le premesse e i contenuti dell'accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 15 - Sottoscrizione dell'accordo

Il presente accordo è stipulato in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 della legge 241/1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 82/2005.

Sottoscrizione

<p>Regione Lombardia</p> <p>Dirigente</p> <p>_____</p> <p><i>(firmata digitalmente)</i></p> <p>Milano, li _____</p>	<p>Regione Piemonte</p> <p>Dirigente</p> <p>_____</p> <p><i>(firmata digitalmente)</i></p> <p>Torino, li _____</p>
---	--